



DIPARTIMENTO Tecnico Amministrativo
Direttore Dott. Fabio Cargioli
S.C. Programmazione e gestione Acquisti,
Gestione Magazzino Economico
Direttore Dott. Marco Lugli

Indirizzo: Via Fazio, 30- 19121 La Spezia

Tel.: 0187/533504

e-mail: marco.lugli@asl5.liguria.it

La Spezia, 06/02/2026

Dirigente Responsabile e Rup di Gara: Dott. Marco Lugli tel. 0187-533504

Marco.lugli@asl5.liguria.it

Funzionario Referente: Dott.ssa Sara Tarabella 0187-533503

Sara.tarabella@asl5.liguria.it

Procedura aperta ai sensi dell'art 71 d.lgs 36/2023 tramite piattaforma di intermediazione telematica denominata Sintel per la "Fornitura e posa in opera di una PET/CT" da installare presso l'Azienda Sociosanitaria Ligure 5. Risposte alle richieste di chiarimenti presentate dagli Operatori economici:

DOMANDA 44.

Si chiede di confermare che le prescrizioni di cui all'Art. 8 – Privacy, Sicurezza dei dati e Sicurezza del Software del Capitolato Tecnico potranno essere oggetto di eventuale valutazione e negoziazione tra l'operatore economico aggiudicatario e l'amministrazione Titolare del trattamento al fine di valutare, definire congiuntamente, in ottica collaborativa, le regole per il trattamento dei dati personali in conformità di quanto previsto dal GDPR (Reg.UE n.679/2016).

RISPOSTA: 44 Si conferma il capitolato tecnico.

Con specifico riguardo ai contenuti dell'Art. 8, si formulano sin da ora le seguenti richieste di chiarimento:

44 A. Amministratore di Sistema: Si chiede di confermare che in fase di aggiudicazione tale prescrizione posta nel modello possa essere superata, nel caso in cui a per le attività oggetto dell'appalto, la Scrivente non svolgesse la funzione di "Amministratore di Sistema": La motivazione di tale esclusione al ruolo, è fondata sulla FAQ n. 1 del Garante Privacy acclusa al Provvedimento "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di sistema" del 28 novembre 2008 (così modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009), laddove viene sostenuto dall'Autorità stessa che "[...]Non rientrano invece nella funzione quei soggetti che solo occasionalmente intervengono (p. es., per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzioni) sui sistemi di elaborazione e sui sistemi software".

RISPOSTA: Non si conferma, l'appalto prevede attività di assistenza tecnica e manutenzione full-risk per 24 mesi, per cui tali interventi non appaiono riconducibili alla nozione di attività occasionale.

44 B. Sub-Responsabili e Trasferimenti: Al fine di evitare un rallentamento e/o ostacolo nell'esecuzione delle attività oggetto della presente procedura si chiede se sia possibile prevedere un'autorizzazione generale preventiva scritta ad avvalersi di sub-responsabili del trattamento individuati nell'ambito di un elenco che verrà fornito in occasione della sottoscrizione della designazione è regolarmente aggiornato in caso di modifiche nella compagine di sub-responsabili impiegati, (tra cui società del Gruppo della scrivente impresa con sede al di fuori dell'Unione Europea che potrebbero offrire interventi di supporto tecnico avanzato da remoto).

Si fa presente che la Scrivente ha intrapreso le misure necessarie a fornire una protezione adeguata in relazione ai dati inviati fuori dall'Area Economica Europea e tutti i trasferimenti saranno soggetti a un meccanismo di trasferimento approvato dalle autorità dell'Unione Europea ai sensi degli artt. 46 e ss. del Reg. UE 679/2016 (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr_en) ; ad oggi i trasferimenti dei dati sono coperti dalla norme vincolanti d'impresa (BCR - P, Binding Corporate Rules) o SCC.

RISPOSTA:

In merito alla richiesta, si rappresenta che da un punto di vista privacy, è ammissibile la proposta dell'operatore economico in merito alla previsione di un'autorizzazione scritta generale per il ricorso ai sub-responsabili, i quali dovranno rispettare i medesimi obblighi del responsabile principale, definiti dall'art. 28 del GDPR, e il responsabile principale resta il garante di eventuali inadempienze da parte dei sub-responsabili individuati.

DOMANDA 46:

Preso visione delle note di chiarimento da ultimo pubblicate che introducono modifiche significative alla disciplina di gara desideriamo rappresentare quanto segue:

In relazione al punto A-29 "Dimensioni macchia focale fine: = (0,7 mm x 0,7 mm) (conforme IEC 60336).", riportato nel documento "Allegato A_Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste REV03", nel quale sono definiti i requisiti minimi della configurazione offerta a pena di esclusione dalla Gara, si intende ribadire che tale prescrizione, come già evidenziato in una precedente richiesta di chiarimenti, risulta preclusiva per la partecipazione della scrivente impresa.

In particolare, essa impedisce di proporre il sistema di più recente introduzione sul mercato, che non risponde a tale specifico requisito, in potenziale contrasto con quanto previsto dal punto A-01 del medesimo Allegato, ove si legge "Il sistema offerto dalla ditta partecipante deve essere "top di gamma", nel modello e nella configurazione di più recente introduzione sul mercato."

Al riguardo riteniamo doveroso ribadire che, pur non soddisfacendo la specifica richiesta, sono disponibili in commercio sistemi in grado di ottenere prestazioni pari o superiori a quelle dei sistemi che presentano tale caratteristica.

Nel dettaglio, rispetto alla precedente/tradizionale generazione di tomografi CT, i sistemi di ultima generazione sono caratterizzati da un minimo incremento del parametro in parola e tale differenza progettuale è stata introdotta per ottenere una migliore dissipazione del calore del tubo, consentendo di conseguenza la possibilità di applicare un più elevato valore di milliampereaggio a bassi kV, riducendo la dose al paziente senza pregiudicare la qualità d'immagine.

Quanto sopra evidenziato assume una significativa rilevanza in quanto la chiusura della concorrenza operata con le suddette previsioni impedirebbe di valutare prodotti innovativi connotati da un elevato livello tecnologico, con indubbio svantaggio per Codesta Spettabile Amministrazione che, non garantendo la massima partecipazione alla competizione, potrebbe perdere l'opportunità di selezionare il concorrente migliore.

Alla luce di quanto precede, si chiede che codesta stazione appaltante voglia modificare ulteriormente gli atti di gara, sostituendo il requisito di minima "Dimensioni macchia focale fine: = (0,7 mm x 0,7 mm) (conforme IEC 60336)." con "Dimensioni macchia focale fine: = (0,8 mm x 0,8 mm) (conforme IEC 60336).", eliminando i descritti ostacoli alla concorrenza al fine di consentire una reale ed effettiva opportunità di partecipazione a tutti gli operatori economici in grado di offrire la tipologia di apparecchiatura elettromedicale oggetto di gara.

Da ultimo, si rappresenta che le presenti osservazioni e richieste di chiarimento vengono formulate nella presente fase procedurale in quanto, in assenza di una consultazione preliminare di mercato o di un dialogo tecnico, non è stato possibile per gli operatori economici del settore, inclusa la scrivente, apportare contributi informativi in una fase antecedente alla pubblicazione della documentazione di gara.

Un eventuale confronto preliminare e competitivo avrebbe potuto consentire una più efficace condivisione degli aspetti tecnici relativi ai sistemi oggetto dell'iniziativa, a supporto della definizione del procedimento selettivo in un contesto pienamente concorrenziale, favorendo una più ampia valutazione delle soluzioni tecniche idonee a soddisfare le esigenze funzionali espresse e a valorizzare la qualità delle diverse proposte tecnologiche, nonché a ridurre la necessità di successivi interventi modificativi della disciplina di gara, come invece si è reso necessario nel corso della procedura.

RISPOSTA: ritenendo clinicamente poco significativa la differenza di un sistema PET/CT la cui parte CT ha una macchia focale di 0,8 in luogo di 0,7, al fine di non precludere al mercato la possibilità di offrire un prodotto di ultima generazione, anche potenzialmente più performante su eventuali altri aspetti più significativi nell'ambito clinico di riferimento, riteniamo opportuno procedere con la rettifica dell'Allegato A, in accoglimento dell'istanza dell'operatore economico richiedente. Si inserisce nella documentazione di gara pertanto l' "Allegato A_Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste REV03 rettificato" (modificato nel requisito A-20). Nell'allegato rettificato, sono state recepite

anche le modifiche di refusi allo stesso apportate con i precedenti chiarimenti n. 1 e n.2 apportate ai requisiti A-106, A-107 e A-110 e con l'autochiarimento 1 che precisava il requisito A-02.

IL RUP
Dott. Marco Lugli

